

ISPEZIONE CONTROLLO E VALUTAZIONE

n.pratica 469

Alla C.U.S.I. s.r.l.  
Via Romavecchia, 22/24  
06083 Costano di Bastia Umbra  
[cusisrl@pec.it](mailto:cusisrl@pec.it)

**Oggetto:** Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) stipulato con ARPA Umbria in data 22/08/2017 (prot. n. 15241) relativo al progetto di completamento escavazione, ricomposizione e reinserimento ambientale di una cava attiva di ghiaia e sabbia in località Romavecchia nel Comune di Bastia Umbra (DD Regione Umbria n. 2929 del 28/03/2017)

**Soggetto Proponente:** C.U.S.I. Srl

**Comune di:** Bastia Umbra

**Rif. Vs. comunicazione di errore materiale del 05/09/2017**

Con la presente si prende atto della Vs. comunicazione in oggetto, acquisita da ARPA con prot. n. 16008 del 05/09/2017, inerente l'errore materiale nel limite di rilevabilità relativo al parametro Amianto indicato nella Tabella 22 del PMA (pag. 24) in quanto non risulta pari al valore di 1,0 mg/kg s.s., come riportato nel PMA, ma pari a 1000 mg/kg s.s. conformemente a quanto precisato, relativamente al parametro Amianto, nella nota (\*) di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in base alla quale il valore limite di 1000 mg/kg s.s. corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica.

Per quanto sopra, il valore di 1 mg/kg s.s. indicato, per il limite di rilevabilità del parametro Amianto, nella Tabella 22 a pag. 24 del PMA si intende sostituito dal valore di 1000 mg/kg s.s..

Cordiali saluti

**Il Responsabile  
Servizio Procedimenti AIA VIA**

F.to Ing. Cinzia Tosti

**Il Dirigente  
Valutazione VIA AIA**

Ing. Irene Costarelli